



**LOMBARDIA**

**SINDACATO PROFESSIONALE  
HUMAN CARING SANITA'  
SHC Cf 97825410018  
cell 3519871283**

[sindacatoshclombardia@pec.it](mailto:sindacatoshclombardia@pec.it)  
[sindacatoshclombardia2024@gmail.com](mailto:sindacatoshclombardia2024@gmail.com)

Milano, 14 gennaio 2026

**Spettabile**  
**Ass.l.s.te SCS Onlus**  
[segreteria@assiste.it](mailto:segreteria@assiste.it)

**OGGETTO: Mancata convocazione Organizzazione Sindacale e chiarimenti in materia di passaggio di appalto.**

La scrivente Organizzazione Sindacale SHC è venuta a conoscenza, tramite una propria iscritta, di non essere stata convocata alla trattativa relativa alla transizione del servizio da cooperativa a cooperativa.

Nel confidare che tale circostanza non si ripeta e che non sia dipesa da una volontà escludente, si ritiene opportuno precisare che non compete alle singole organizzazioni sindacali determinare quali sigle debbano essere convocate. La normativa vigente e la prassi sindacale consolidata prevedono infatti che anche le organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi debbano essere convocate e messe a conoscenza di tutte le tematiche oggetto di confronto, in condizioni di pari dignità rispetto alle altre sigle.

L'eventuale esclusione di un'organizzazione sindacale legittimata dalla rappresentanza dei lavoratori può configurare un comportamento antisindacale, in contrasto con le disposizioni vigenti.

Con riferimento alla procedura di passaggio di appalto, la scrivente ritiene inoltre necessario ribadire che, per le lavoratrici e i lavoratori interessati, l'adesione alla cooperativa subentrante in qualità di socio rappresenta una facoltà e non un obbligo.

L'art. 4 del CCNL Multiservizi stabilisce che, in caso di cambio di appalto a parità di condizioni, l'impresa subentrante è tenuta ad assumere i lavoratori dell'appalto uscente senza periodo di prova e senza imporre condizioni ulteriori rispetto al precedente rapporto di lavoro. Tale previsione trova corrispondenza anche nell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.

La medesima disposizione chiarisce che, qualora l'impresa subentrante assuma la forma cooperativa, come nel caso di specie, resta ferma la facoltà del lavoratore di presentare domanda di adesione in qualità di socio.

Poiché la norma fa espresso riferimento a una *facoltà*, risulta evidente che non può essere imposto alcun obbligo ai lavoratori in tal senso.

I richiamati articoli costituiscono la base normativa esplicita e formale che disciplina il passaggio di appalto in esame.



Tale interpretazione è stata inoltre confermata dal Tribunale di Monza, con ordinanza del 22 aprile 2024 (RG n. 653/2024), che ha ritenuto illegittima la pretesa di subordinare l'assunzione alla presentazione della domanda di ammissione a socio, affermando che la scelta di aderire o meno alla cooperativa spetta esclusivamente al lavoratore e non può essere imposta dall'impresa subentrante.

Il Giudice ha altresì chiarito che eventuali regolamenti interni della cooperativa sono privi di rilevanza esterna, avendo valore esclusivamente interno e non potendo in alcun modo prevalere sulle disposizioni del CCNL.

La scrivente resta in attesa di un riscontro e di essere coinvolta nei futuri momenti di confronto sindacale, nel rispetto delle prerogative di tutte le organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

La Segreteria Regionale SHC

Farruggio Gianluca

